

Area Dirigenza Medica e Veterinaria – Retribuzione di Posizione.  
Sottoscrizione accordo sindacale stipulato tra l'Azienda e le OO.SS di categoria.

Determina del Direttore Generale nr. 476 del 07.07.2015

## **DOCUMENTO CONFORME ALL'ORIGINALE**

### **ACCORDO SINDACALE**

Il giorno 06.07.2015

TRA

Le OO.SS della Dirigenza Medica

E

L'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord"

in materia di

### **RETRIBUZIONE DI POSIZIONE**

Premesso che

- A seguito e per effetto della L.R. n. 21/2009, si è costituita l'A.O. "Ospedali Riuniti Marche Nord" mediante incorporazione dell'A.O. San Salvatore di Pesaro e il Presidio Ospedaliero S. Croce di Fano dell'ASUR-Zona Territoriale n. 3 ora Area Vasta 1, divenuta operativa dal 1 gennaio 2011 il cui organico è composto dai dipendenti della ex A.O. San Salvatore e dal personale scorporato dall'ASUR – ZT3, come da determine ASUR-DG n.1106 del 09/12/2010, n. 142 del 24/02/2011, n.227 del 23/03/2011 e n.616 del 30/06/2011;
- Per effetto dell'incorporazione della Azienda San Salvatore e della cessione del Santa Croce si è costituito titolo ex art. 2112 c.c. al passaggio a Marche Nord del personale senza interruzione di servizio con conservazione dei diritti acquisiti e dei fondi contrattuali;
- I fondi contrattuali del San Salvatore si sono trasferiti in toto per effetto dell'incorporazione, mentre quelli del Santa Croce sono stati valorizzati dall'ASUR secondo il disposto della DGR 406/2010, allegato B) lett. a), in base alla quota parte della dotazione organica trasferita riducendo le proprie disponibilità a vantaggio di Marche Nord;
- I fondi che finanziano l'istituto della retribuzione di posizione vengono costituiti secondo le indicazioni dell'art. 9 del CCNL 06.05.2010 della dirigenza Medica;
- La complessa situazione derivante dalla unificazione di metodi e graduazioni non omogenee e la particolarità di diversi incarichi della ex Z.T. 3, aggravata dalla mancata consegna dei fascicoli personali, ha fatto decidere per la costituzione di un tavolo tecnico tra l'azienda e le organizzazioni sindacali che dopo una fase di studio e approfondimento ha proposto di agire,

nelle more della approvazione della dotazione organica definitiva e dell'assetto degli incarichi dirigenziali in coerenza con l'atto aziendale e le direttive regionali, attraverso una fase provvisoria che è esitata nella approvazione di apposito verbale in data 07/03/2013 contenente le linee operative da seguire;

## **VISTE**

- La DGR. n. 1156 del 29.7.2013 recante : DL 31/05/2010 n. 78 convertito in legge 30/07/2010 art. 9 – l.r. 20/6/2003 n. 13 art. 3 comma 2 lettera a – indirizzi interpretativi e applicativi per gli Enti del Servizio Sanitario Regionale in materia di contenimento delle spese di personale. Biennio 2013-2014;
- La DGR n. 423 del 7.4.2014 con cui è stato approvato il protocollo d'intesa tra Giunta Regionale e le Organizzazioni Sindacali della dirigenza medica e sanitaria in ordine al rispetto dei vincoli economici in mater di costo del personale, in particolare riguardanti gli incarichi di natura dirigenziale;

## **SI CONCORDA**

### **Quanto segue**

#### **Art. 1**

#### ***Premessa e decorrenza***

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo il quale conclude la fase transitoria alla data del 31 dicembre 2014 ed esplica i suoi effetti dal 1 gennaio 2015.

#### **Art. 2**

#### ***Fase transitoria***

Considerata la complessa situazione sinteticamente descritta in premessa, è stata concordata con le Organizzazioni Sindacali (verbale del 07/03/2014 ) la seguente linea operativa nelle more della definizione della graduazione degli incarichi dirigenziali che cessa con l'entrata in vigore del presente accordo:

gli accordi aziendali in materia di retribuzione di posizione in vigore nella ex A.O. San Salvatore (determine n. 6 e n. 8 del 21/01/2009) e presso la Z.T. 3 di Fano – Presidio Santa Croce (det. 488/ZT3 del 30/09/2011 e comunque vigenti al 31 dicembre 2010) proseguono nei loro effetti fino alla definizione della nuova graduazione degli incarichi nella A.O. Marche Nord con le specifiche sotto elencate:

1. con decorrenza 1 gennaio 2011 si procede al conferimento di incarichi di natura professionale di cui all'art. 27, comma 1, lett. d) a tutti i dirigenti che a tale data avessero superato il periodo di prova fino al compimento dei cinque anni di anzianità di servizio computando l'anzianità complessivamente maturata a quella data secondo le disposizioni contrattuali vigenti;
2. con decorrenza 1 gennaio 2011 si procede al conferimento di incarichi di natura professionale di cui all'art. 27, comma 1, lett. c) CCNL 8.6.2000 della durata di cinque anni a tutti i dirigenti che a tale data o successivamente avessero già compiuto cinque anni di anzianità di servizio secondo le disposizioni contrattuali (CCNL 2000 e 2004);
3. in caso di conferimento di incarico nuovo o superiore si assegna la retribuzione aziendale nel valore inferiore tra quello previsto dagli Accordi della ex S. Salvatore e della ZT 3 - S. Croce;

4. fino alla nuova graduazione delle funzioni dirigenziali in caso di rinnovo di incarico viene mantenuto il valore della variabile aziendale in godimento;
5. nelle more della nuova graduazione delle funzioni dirigenziali mantenere transitoriamente, a coloro che percepivano presso la Z.T. 3 la variabile aziendale cosiddetta *equiparato* dal 01.01.2011 al 31.12.2012 e poi dal 01.01.2013 attribuire la variabile aziendale pari al valore inferiore tra quello previsto dagli Accordi della ex A.O. S. Salvatore (determine n. 6 e n. 8 del 21/01/2009) e dell'ex Z.T. 3 - S. Croce (det. 488/ZT3 del 30/09/2011);
6. restano salvi in ogni caso conguagli attivi o passivi che dovessero derivare dai successivi regolamenti e accordi in materia da adottare entro il prossimo marzo 2013.

### **Art. 3** **Graduazione delle funzioni dirigenziali**

Gli incarichi dirigenziali sono classificati come segue:

1. **Di base:** incarichi riconducibili all'art. 27 D ccnl 8.6.2000 conferibili a coloro che ancora non hanno maturato 5 anni di anzianità nella disciplina
2. **Maggiori 5 anni:** incarichi riconducibili all'art. 27 C ccnl 8.6.2000 conferibili a coloro che hanno maturato complessivamente 5 anni di anzianità nella disciplina, così distinti:
  1. **professionale**
  2. **professionale specialistico**
  3. **di alta specializzazione, studio e ricerca**
3. **Unità operativa semplice:** incarichi riconducibili all'art. 27 B ccnl 8.6.2000
  1. **unità operativa semplice articolazione di unità operativa complessa**
  2. **unità operativa semplice dipartimentale**
4. **Unità operativa complessa:** incarichi riconducibili all'art. 27 A ccnl 8.6.2000.

Gli incarichi al punto 1 sono conferiti dal Responsabile/Direttore della struttura.

Gli incarichi al punto 2 sono elencati in specifici atti amministrativi.

Gli incarichi ai punti 3 e 4 sono elencati nell'Atto Aziendale.

### **Art. 4** **Valore economico egli incarichi**

Per la tipologia di incarichi riportati al precedente art. 3 ed espletati in regime di esclusività di rapporto di lavoro, sono previsti i seguenti valori, aggiornati al CCNL 2006-2009 II biennio economico:

DIRIGENTI A RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO											
	(ex art. 27 lett. A)		(ex art. 27 lett. B)		(ex art. 27 lett. C)						(ex art. 27 lett. D)
					6	5	4	3	2	1	
	UOC CHIR.	UOC MED.	UOS dpt	UOS	AS art.5 c. 5 >15 anni	AS	Prof.le spec. art.5 c.5 > 15 anni	Prof.le spec.	Prof.le art.5 c.5 > 15 anni	Prof.le	Pro.le base < 5 anni
1) minimi contrattuali comprensivi di tredicesima	15.449,16	13.927,56	9.869,49	9.869,49	4.830,57	3.608,28	4.830,57	3.608,28	4.830,57	3.608,28	0,00

2) Variabile aziendale da graduazione degli incarichi	6.661,20	6.661,20	6.026,80	5.075,20	4.584,19	4.584,19	2.500,00	2.500,00	508,76	508,76	0,00
3) TOTALE RETR. DI POSIZIONE PER TIPOLOGIA DI INCARICO	22.110,36	20.588,76	15.896,29	14.944,69	9.414,76	8.192,47	7.330,57	6.108,28	5.339,33	4.117,04	0,00

Ai dirigenti a rapporto di lavoro non esclusivo sono applicate le decurtazioni contrattualmente previste (art. 47 c. 1 del CCNL 8/06/2000 e art. 22 CCNL 17.10.2008).  
Sono previsti pertanto i seguenti valori, aggiornati al CCNL 2006-2009 II biennio economico:

DIRIGENTI A RAPPORTO DI LAVORO NON ESCLUSIVO											
	(ex art. 27 lett. A)		(ex art. 27 lett. B)		(ex art. 27 lett. C)						(ex art. 27 lett. D)
					6	5	4	3	2	1	
	UOC CHIR.	UOC MED.	UOS dpt	UOS	AS art.5 c. 5 >15 anni	AS	Prof.le spec. art.5 c.5 > 15 anni	Prof.le spec.	Prof.le art.5 c.5 > 15 anni	Prof.le	Pro.le base < 5 anni
1) minimi contrattuali comprensivi di tredicesima	3.799,40	2.934,42	2.782,47	2.782,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Variabile aziendale da graduazione degli incarichi	3.330,60	3.330,60	3.013,40	2.537,60	2.292,10	2.292,10	1.250,00	1.250,00	254,38	254,38	0,00
3) TOTALE RETR. DI POSIZIONE PER TIPOLOGIA DI INCARICO	7.130,00	6.265,02	5.795,87	5.320,07	2.292,10	2.292,10	1.250,00	1.250,00	254,38	254,38	0,00

Gli importi riportati nelle tabelle saranno aggiornati ai successivi contratti nazionali di lavoro per i valori di adeguamento automatico.

#### Note comuni ad entrambi i prospetti:

Il minimo contrattuale della riga 1 per le colonne AS (col. 5), Professionale Specialistico (col. 3) e Professionale (col. 1) è, a titolo meramente esemplificativo, quello dell'equiparato, mentre quello della della colonna As (col.6), Professionale specialistico (col.4) e professionale (col. 2) art. 5 c. 5 > 15 anni corrisponde invece a quello dell' ex 10 livello. Resta inteso che se la qualifica del Dirigente Medico è diversa (es. ex Aiuto oppure ex Aiuto qualificato) il suo minimo contrattuale corrisponde a quello della qualifica di provenienza e il valore della variabile aziendale (riga 2 ) sarà uguale alla differenza tra la riga 3 e la riga 1. Ciò a conferma del principio che, a parità di graduazione delle funzioni e di incarico, la retribuzione di posizione deve essere di uguale importo. Pertanto, ai fini della remunerazione di un incarico della medesima complessità e del medesimo valore economico, non rileva la diversa posizione giuridica di provenienza dei dirigenti interessati (nota Aran AIV153).

### Sviluppo di carriera all'interno degli incarichi art. 27 lett. C:

Da colonna 1 a colonna 2 - 3 - 5

Da colonna 2 a colonna 4 - 6

Da colonna 3 a colonna 4 - 5

Da colonna 4 a colonna 6

Da colonna 5 a colonna 6

Applicati tali valori la Direzione aziendale, sulla base dei criteri sotto riportati e nei limiti delle disponibilità del fondo economico di riferimento, si riserva di incrementare il valore della variabile contrattuale dei singoli dirigenti in relazione agli obiettivi negoziati e inclusi a contratto:

TIPO INCARICO	Simbolo	Complessità	Dimensione	Autonomia e responsabilità	Competenza specialistico funzionale	Rilevanza strategica
Unità Operativa Complessa	UOC	Complessità organizzativa, anche attraverso metodologie e strumentazioni innovative	Entità della dotazione strumentale Valore delle risorse attribuite. Attività erogate	Gestione del personale. Impatto sull'utenza. Funzioni di vigilanza ispezione e controllo.	Specificità tecnico professionale e dinamicità scientifico culturale	Rilevanza degli obiettivi assegnati
Unità Operativa Semplice Dipartimentale	UOS Dpt					
Unità Operativa Semplice	UOS					
Alta Specializzazione	AS	metodologie e strumentazioni innovative	Attività erogate	Funzioni di vigilanza ispezione e controllo.		
Specialistico > 5 anni anzianità	SP			Impatto sull'utenza		
Professionale > 5 anni anzianità	P >5					
Di Base < 5 anni anzianità	A >5					

### Art. 5

#### Fascia economica maggiori 15 anni

I titolari di un incarico tra quelli di natura Professionale, Specialistico, di Alta Specializzazione, possono accedere, nei limiti della disponibilità di incarichi, alla fascia di retribuzione prevista dall'art. 5 comma 5 del CCNL 5.7.2006.

L'accesso alla fascia retributiva avviene con cadenza annuale applicando, nell'ordine, i seguenti criteri:

1. valutazione positiva ai fini dell'attribuzione della fascia di esclusività al 15° anno
2. anzianità di incarico
3. appartenenza alla struttura ove si è liberato il posto
4. maggiore anzianità anagrafica.

### Art. 6

#### Fondi contrattuali

Garantiti i minimi contrattuali della indennità di posizione il fondo contrattuale di riferimento non può presentare disavanzo e, in tale eventualità, si procederà alla automatica riduzione proporzionale della variabile aziendale di tutti gli incarichi fino al pareggio.

Le progressioni economiche sono regolate dalla legge n. 122/2009 art. 9 comma 1 e dalle DDGGRR n. 1160/2011 e 1156/2013.

**Art. 7**  
**Informazione e trasparenza**

Il sistema di conferimento degli incarichi deve essere caratterizzato dalla massima trasparenza in ogni sua fase, a tal fine l'azienda ha adottato apposito regolamento con determina n. 795 del 4 novembre 2014 al quale si rinvia.

ACCORDO IN MATERIA DI RETRIBUZIONE DI POSIZIONE

DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA  Il Direttore Generale ( <b>F.to Dr. Aldo Ricci</b> )	DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE SINDACALE – AREA DIRIGENZA MEDICA  <b>F.to</b> A.A.R.O.I. EMAC  <b>F.to</b> ANAAO – ASSOMED ANPO ASCOTI FIALS MEDICI  <b>F.to</b> CGIL MEDICI CIMO FED CISL MEDICI COSIME  <b>F.to</b> UIL aderente UIL FPL FASSID
---	---

PESARO,